



Deliberazione n. 187	Seduta del 13 FEB. 2020
Convenzione tra Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 703 del 17.04.2018, con cui l'ASST Monza ha autorizzato, fino al 31.12.2019, la stipula della convenzione con Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. di Mariano Comense (CO) per l'attività di consulenza specialistica di otorinolaringoiatria, pediatria e psichiatria;

Vista la nota del 28.10.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0037837 del 04.11.2019), con cui Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., con sede legale a Mariano Comense (CO), via Amendola n. 6, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza in vista della scadenza della convenzione limitatamente alle specialità di otorinolaringoiatria e di psichiatria, da parte del personale Dirigente Medico dipendente dell'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;

Verificato che Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 23.01.2020, nonché come si evince dalla certificazione rilasciata dall'ex ASL territorialmente competente, autorizzazione n. 142 del 11.11.1998 e dal documento di assetto organizzativo e funzionale rilasciato dalla ATS competente in data 29.03.2018 prot. 32988, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal direttore della S.C. Otorinolaringoiatria Desio, con e-mail del 14.11.2019;
 - dal Direttore della S.C. Psichiatria, con e-mail del 21.11.2019,
- con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle citate SS.CC., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 24.11.2019;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Considerato che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni e alle tariffe di cui all'art. 4 della convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la predetta convenzione è disciplinata dall'art. 22 del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria dell'ASST Monza, approvato con deliberazione n. 760 del 05.06.2019;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, così come previsto all'art. 14 lettera c) del predetto Regolamento Aziendale, oltre alla



quota del 5% indicata a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche come indicato all'art. 7 del suddetto Regolamento;

Precisato che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di servizio;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., per l'espletamento di attività di consulenza specialistica, da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Otorinolaringoiatria Desio e della S.C. Psichiatria dipendente dell'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021, alle condizioni e alle tariffe contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Stabilito che il ricavo annuo presunto, pari a € 33.558,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL" – art. 117 CCNL 2016-2018, per l'importo del relativo corrispettivo;

Precisato che i costi annui diretti, sostenuti dall'Azienda per la realizzazione dell'attività in argomento, definiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 760 del 05/06/2019, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 27.098,09
--	-------------

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 117 CCNL 2016-2018 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Considerato pertanto che ne deriva un primo margine, pari a € 6.459,92, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota aziendale	€ 5.033,70
quota fondo di perequazione	€ 1.426,22
totale primo margine	€ 6.459,92

Definito che la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento sono in capo ai Direttori delle SS.CC. Otorinolaringoiatria Desio e Psichiatria;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., per l'espletamento di attività di consulenza specialistica, da parte del personale Dirigente Medico della S.C. Otorinolaringoiatria Desio e della S.C. Psichiatria dipendente dell'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021, alle condizioni e alle tariffe contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di definire che la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento sono in capo ai Direttori delle SS.CC. Otorinolaringoiatria Desio e Psichiatria;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, così come previsto all'art. 14 lettera c) del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria, oltre alla quota del 5% indicata a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche come indicato all'art. 7 del suddetto Regolamento;
5. di stabilire altresì che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di servizio;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
7. di dare atto che il ricavo annuo presunto, pari a € 33.558,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 CCNL" – art. 117 CCNL 2016-2018, per l'importo del relativo corrispettivo;
8. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:



costi annui personale direttamente coinvolto	€ 27.098,09
--	-------------

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 117 CCNL 2016-2018 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

9. di dare atto che ne deriva un primo margine, pari a € 6.459,92, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota aziendale	€ 1.426,22
quota fondo di perequazione	€ 5.033,70
totale primo margine	€ 6.459,92

10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Dirigente Responsabile S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

11. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario, Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Copia non
utilizzabile



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 187 del 13 FEB. 2020

Oggetto:

Convenzione tra Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche
(Roberta Mazzoli)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE TRA NUOVO CENTRO MEDICO-POLISPECIALISTICO E FISIOTERAPICO S.r.l. DI MARIANO COMENSE (CO) E ASST MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA.

TRA

Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., con sede a Mariano Comense (CO), Via Amendola 6 (C.F. e P.IVA. 03082320130), in atto rappresentato dal Dott. Giuliano Caslini nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda che, con deliberazione n. 476 del 24.04.2019, delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Radice, congiuntamente con il Direttore Amministrativo, Dott. Stefano Piero Scarpetta

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici

- fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
 - l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - con deliberazione n. 703 del 17.04.2018, l'ASST Monza ha autorizzato, fino al 31.12.2019, la stipula della convenzione con Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. di Mariano Comense (CO) per l'attività di consulenza specialistica di otorinolaringoiatria, pediatria e psichiatria;
 - con nota del 28.10.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0037837 del 04.11.2019), Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di

consulenza specialistica di otorinolaringoiatria e di psichiatria, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;

- Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 23.01.2020, nonché come si evince dalla certificazione rilasciata dall'ex ASL territorialmente competente, autorizzazione n. 142 del 11.11.1998 e dal documento di assetto organizzativo e funzionale rilasciato dalla ATS competente in data 29.03.2018 prot. 32988, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Otorinolaringoiatria Desio e la S.C. Psichiatria ad effettuare rispettivamente attività di consulenza specialistica di otorinolaringoiatria e di psichiatria, a favore dei pazienti che afferiscono al Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l..

Art. 3 - L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma, mediante n. 1/2 accessi settimanali della durata di circa n. 2/3 ore per ciascuna specialità, fuori dall'orario di servizio ed in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del

personale medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 – L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, alle tariffe ivi riportate.

Art. 5 - Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST Monza e Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esse ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 - Ai fini della emissione della fattura Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la quantità di visite specialistiche per ogni accesso effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta, sarà applicata una penale pari all'1% della somma da corrispondere, fino ad un massimo del 10% dell'importo, salvo in ogni caso di maggior danno.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2021**. Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente atto, in data precedente a quella di ultima sottoscrizione, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 - Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., questo ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, costituisce Allegato B alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 - Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei citati Codici da parte di Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle*

pubbliche amministrazioni, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

- ad imposta di bollo, a carico di Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giuliano Caslini

ASST Monza

Per delega del Direttore Generale,
con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Stefano Piero Scarpetta

**ALLEGATO A alla Convenzione
tra Nuovo Centro Medico - Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l. e ASST
Monza**

PRESTAZIONI	TARIFFA
--------------------	----------------

OTORINOLARINGOIATRIA	
VISITA SPECIALISTICA	€ 105,00
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO	€ 70,00
PSICHIATRIA	
VISITA SPECIALISTICA	€ 84,00

Copia non utilizzabile per fini legali

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l., con sede a Mariano Comense (CO), in via Amendola n. 6 - C.F. e P.IVA. 03082320130 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA. 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti

comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nuovo Centro Medico Polispecialistico e Fisioterapico S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Giuliano Caslini

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone